

29890

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 971/2021

MICHELE ROMANO

CC - 21/06/2021

RENATA SESSA

R.G.N. 15494/2021

ANGELO CAPUTO

MATILDE BRANCACCIO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FONTANA ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 11/10/1961

avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi i difensori dell'indagato:

- l'avv. ZUCCARO, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento;
- l'avv. GAITO, che deposita sentenza della Sesta Sezione Penale con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Riesame del 20.5.2021 avente ad oggetto gli stessi fatti, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza anche oggi impugnata.

alb

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'appello cautelare proposto da Antonio Fontana avverso l'ordinanza del GIP di Napoli del 31.12.2020, con cui era stata a sua volta rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta (il 10.9.2020) nei suoi confronti in relazione al reato di associazione mafiosa per aver partecipato al gruppo camorristico capeggiato da Michele Zagaria, operante nell'area della provincia di Caserta ed in altri luoghi, in particolare quale imprenditore aggiudicatario, per conto del sodalizio, di appalti per lavori di somma urgenza nel settore del ciclo integrato delle acque della Regione Campania, volti a riparare la rete di acquedotti: un "sistema" criminale-affaristico creato dal clan Zagaria per la gestione monopolistica degli appalti in tale settore amministrativo, con l'apporto di funzionari pubblici corrotti o collusi e di tecnici asserviti.

Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione relativa all'illegittimità della misura cautelare per violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., essendo invece state formalmente riaperte le indagini in relazione al reato di partecipazione ad associazione camorristica nel contesto degli affari del clan Zagaria relativi ai lavori di riparazione della rete idrica campana, il Riesame ha individuato il ricorrente come punto di riferimento costante del sodalizio in campo imprenditoriale (grazie al consorzio Global 2000 s.r.l.), di conseguenza ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari a suo carico, per il suo perdurante ruolo imprenditoriale nel settore edilizio, di importanza strategica per il gruppo Zagaria, ed in relazione alla sua permanenza nell'area geografica di riferimento dell'associazione camorristica suddetta.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto del Riesame ha proposto ricorso l'indagato, tramite i difensori di fiducia Cantelli e Zuccaro, deducendo due motivi distinti.

2.1. Il primo argomento di censura denuncia nullità del provvedimento per violazione di legge in relazione all'art. 414 cod. proc. pen., nonché in ordine al correlato vizio di motivazione.

Ripercorrendo la complicata storia, cronologica e non solo, delle iscrizioni a carico dell'indagato per i fatti di associazione camorristica che oggi sembra gli siano contestati come "nuovi", la difesa evidenzia che si tratta pur sempre della medesima contestazione concreta, già archiviata in un precedente procedimento, poi riaperto ex art. 414 cod. proc. pen. e riunito artificiosamente all'attuale procedimento, nell'ambito del quale è stata portata avanti la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato, in violazione, sostanzialmente, della regola prevista dalla citata disposizione, a nulla valendo il tentativo di "sanare" il vizio compiuto attraverso la riunione dei procedimenti penali (uno con l'autorizzazione alla riapertura delle indagini,



l'altro, quello in cui effettivamente erano già state disposte le nuove indagini senza la formale riapertura).

2.2. Il secondo motivo di ricorso censura, invece, vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto alle esigenze cautelari, evidenziando alcune aporie che minano i presupposti per ritenere sussistente la presunzione relativa di pericolosità dell'indagato e, di conseguenza, la presunzione assoluta per la tipologia di misura cautelare applicabile (quella della custodia in carcere): le intercettazioni a carico dell'indagato non sarebbero pertinenti alla condotta oggetto di contestazione, facendo riferimento a lavori di natura privata in una casa di sua proprietà; la società facente capo al ricorrente – la Plasma Italia Costruzione s.r.l. – non sarebbe in possesso delle attestazioni SOA necessarie ai fini della partecipazione a gare per l'esecuzione di appalti pubblici (così anche altre due società a lui riconducibili: la Edil Costruzioni e la GIAL); il ricorrente è stato sottoposto a due provvedimenti interdittivi antimafia da parte della Prefettura che gli impediscono di poter partecipare, con le sue imprese, ad appalti nel settore pubblico.

Inoltre, la difesa sottolinea l'illogicità della conclusione del Riesame circa la condotta stabile dell'indagato di sistematica aggiudicazione di appalti, insieme a Francesco Zagaria e ad altri, tramite il consorzio Global service: risulta, invece, che mai siffatto consorzio abbia avuto alcuna assegnazione di appalto, come attestato documentalmente dalla difesa.

Apodittiche, infine, e congetturali sono le ragioni del Riesame che fondano le esigenze cautelari su una presunta possibilità dell'indagato di ripristinare i contatti con altri affiliati del sodalizio liberi e riorganizzarsi per costruire nuovi organismi societari in favore del gruppo camorristico.

2.3. La difesa del ricorrente, con memoria depositata dall'avv. Gaito, nominato anche sostituto processuale dell'avv. Cantelli per l'udienza a trattazione orale del 21.6.2021, ha ribadito ulteriormente le ragioni del ricorso inerenti all'insussistenza delle esigenze cautelari ed al relativo vizio di motivazione del provvedimento impugnato ed ha evidenziato come, nei confronti di Antonio Fontana, il 3 marzo 2021, la Sesta Sezione Penale di questa Corte di legittimità ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale del Riesame con cui era stata confermata l'ordinanza genetica, applicativa della misura custodiale in carcere; la difesa ha rilevato, altresì, il vizio motivazionale derivato dal fatto che il Riesame sembra desumere genericamente la pericolosità dell'indagato dal mero suo status di imprenditore.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, quanto al secondo motivo dedotto, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente, nel corso degli anni, è stato sottoposto a diversi procedimenti penali, che scaturiscono tutti da un unico procedimento, avente n. 19682 del 2010 RGNR della Procura di Napoli.

Quello in cui è stata disposta la misura custodiale la cui conferma in sede di appello cautelare è oggi sottoposta all'esame del Collegio reca il numero 30032 del 2019 RGNR (come risulta dall'intestazione del provvedimento impugnato).

Antonio Fontana, già al centro di indagini in procedimenti diversi da quello in esame e definiti con archiviazione, è stato sottoposto alla misura cautelare in atto in seguito alla riapertura formale delle indagini, disposta con provvedimento del GIP di Napoli del 8.1.2020, che dava luogo al procedimento n. 1120 del 2020, riunito al procedimento penale n. 30032 del 2019 (originato dal procedimento n. 26006 del 2016 per il quale non è mai stata richiesta archiviazione); le nuove indagini a suo carico sono partite dalle dichiarazioni del collaboratore Francesco Zagaria e si fondano, oltre che sulle sue provalazioni, su quelle di altri due dichiaranti – Massimiliano Caterino e Michele Barone, tutte dell'anno 2019 – sulle note informative dei carabinieri del ROS di Caserta del 18 aprile e del 24 luglio 2019, nonché sulle ulteriori indagini a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il procedimento n. 30032 del 2019 non è mai stato archiviato ma costituisce il frutto originato dal procedimento n. 26006 del 2016, mentre ad essere stato archiviato è il procedimento "madre", n. 19682 del 2010, rimasto un contenitore verosimilmente svuotato dalle parti rilevanti, destinate ad essere oggetto di ulteriori indagini e richieste, porzioni stralciate prima dell'istanza di archiviazione.

La richiesta di riapertura indagini è stata correttamente proposta nel procedimento n. 8651 del 2016, stralcio di quello madre, in cui era contestato a Fontana il reato di cui all'art. 353 cod. pen. aggravato dalla finalità mafiosa e non il delitto associativo; quest'ultimo delitto rimasto attribuito al ricorrente nel fascicolo n. 30032 del 2019; detti due procedimenti – il primo, riaperto con decreto del GIP, ha preso il numero 1120 del 2020 RGNR - sono stati riuniti e sono divenuti l'unico procedimento, recante il numero più risalente (e, dunque, il n. 30032 del 2019), in cui è stata emessa misura cautelare, correttamente, per il reato di associazione camorristica mai archiviato.

Non vi sono state, dunque, violazioni della regola processuale imposta, per la procedibilità, dall'art. 414 cod. proc. pen.; né la sentenza della Sesta Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 23912 del 2021, i cui esiti decisionali sono stati anticipati anche nella stessa ordinanza del Riesame impugnata, ha posto ostacoli logici a tale conclusione, essendosi limitata ad annullare con rinvio l'ordinanza del Tribunale di

Napoli, sull'istanza di riesame primaria proposta dal ricorrente, unicamente quanto alle esigenze cautelari.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato per quanto si dirà di seguito.

3.1. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, così come nella fattispecie decisa dalla sentenza n. 23912 del 2021 della Sesta Sezione Penale, richiamata anche dalla difesa nel corso della discussione orale, in ragione della peculiare conformazione del sodalizio mafioso, fortemente radicato sul territorio e dotato di un elevato grado di stabilità; della essenzialità del ruolo di imprenditore "fiduciario" di Michele Zagaria ricoperto dall'indagato e dalla perdurante operatività delle imprese riferibili al ricorrente; della possibilità, per il ricorrente, se non sottoposto alla misura custodiale maggiormente afflittiva, di riprendere i rapporti con altri affiliati del clan Zagaria liberi (Carmine e Antonio Zagaria; Raffaele Donciglio) e di ricostituire, per conto del sodalizio, nuovi organismi societari funzionali all'attuazione degli specifici scopi del sodalizio di camorra denominato clan "dei Casalesi"; della perdurante attività dell'indagato nelle imprese di famiglia (si cita la Plasma Italia Costruzioni s.r.l., riconducibile al figlio di Fontana, Antonio, per conto della quale, risulta da un'intercettazione del settembre 2020, che il ricorrente abbia chiesto di scaricare due ricevute bancarie di attestazione di credito).

La prospettazione, pur ampia e suggestiva, tuttavia risente di alcune apoditticità e non risponde pienamente alle prospettazioni difensive, poichè non chiarisce gli aspetti specifici che conducono a ritenere attuali e concrete tuttora le esigenze cautelari nei confronti dell'indagato.

I due segmenti di fatto che sono stati posti in relazione – la perdurante operatività del sodalizio mafioso e quella delle imprese dell'indagato – non sono, infatti, necessariamente collegati ai fini cautelari, ed è questo collegamento che doveva essere spiegato dal Riesame, in visa del pericolo che Fontana possa nuovamente ricevere incarichi "inquinati" fidando sul suo rapporto di interconnessione con la camorra casalese (più precisamente con il clan Zagaria) ed a vantaggio di questa.

Ancora, sarebbe stato necessario spiegare, in relazione alla distanza temporale tra i fatti contestati al ricorrente e l'applicazione della cautela (il reato è contestato "almeno fino al 2015"), sulla base di quali elementi concreti si può ipotizzare il persistere di quel sistema di inquinamento nella aggiudicazione degli appalti, che costituisce il *core business* dell'associazione mafiosa cui è legato Fontana nella prospettazione d'accusa, ed in quale misura l'indagato vi sia tuttora coinvolto, anche alla luce delle deduzioni difensive che prospettano una sua incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, in ragione di misure interdittive antimafia che lo hanno colpito.

Non è sufficiente, poi, di per sé solo, a motivare un suo coinvolgimento diretto nella gestione societaria di imprese familiari operative nel ramo degli appalti edili,

l'interessamento del ricorrente per una minima operazione di ricognizione della contabilità aziendale, quale è quella desunta dall'intercettazione del 30.9.2020 e valorizzata dall'ordinanza impugnata, in assenza di ulteriori particolari concreti riguardo all'operazione (si tratta della richiesta ad un dipendente della Banca di Sconto e Conti Correnti di scaricare due ricevute attestanti crediti della Plasma Italia Costruzioni s.r.l., con sede in Aversa, che solo in ipotesi consentirebbero di ricevere dalla banca un anticipo immediato dei crediti posseduti).

Inoltre, rimane apodittica la prospettata pericolosità di Fontana rispetto al collegamento con altri sodali liberi, qualora non fosse più sottoposto alla custodia in carcere, rispetto ai quali non si argomentano ragioni di contatto attuali.

3.1. In sede di rinvio, al Riesame spetterà la verifica degli aspetti valutativi indicati, per esprimere^{re} il proprio nuovo giudizio in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla misura adeguata all'eventuale necessità del loro contenimento, applicando, se del caso, il seguente principio di diritto: in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quanto al soggetto cui sia contestato il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte (*come per molti aspetti nel caso di specie*) o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471).


P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21 giugno 2021.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Eduardo de Gregorio

